

CONVEGNO AIAF TOSCANA
IL PASSAGGIO DEL PATRIMONIO FRA GENERAZIONI: STATO DELL'ARTE E RIFORMA
DELLA FISCALITÀ.

FIRENZE 6 NOVEMBRE 2025

La successione necessaria: la posizione della dottrina e della recente giurisprudenza.

Massimo Palazzo, notaio

Sommario: 1. Una breve premessa. -2. La lesione come unico presupposto per la tutela del legittimario. La riunione fittizia, la imputazione *ex se* e la dispensa da imputazione. -3. L'azione di riduzione. -4. La collazione delle liberalità. Rapporti e interferenze con l'azione di riduzione. -5. La vicenda oggetto di Cass. 28196/2020. -6. Il caso delle due donazioni, di cui l'ultima ad un estraneo. -7. La priorità logica e cronologica della azione di riduzione rispetto alla collazione. -8. Il principio della legittima in natura. -9. Considerazioni riepilogative e conclusive.

1. Una breve premessa. L'ermeneutica giuridica insegna che la pratica è fonte di conoscenza del diritto e non già sua mera applicazione¹. Come notava Luigi Mengoni agli inizi degli anni Novanta, giuridicamente il diritto vivente è lo stesso diritto vigente come interpretato e applicato dalla giurisprudenza².

Un puntuale riscontro di queste affermazioni possiamo ritrovarlo nella evoluzione del pensiero giuridico in tema di rapporto tra azione di riduzione delle attribuzioni lesive della legittima e collazione delle liberalità, muovendo da un'importante arresto della S.C., **Cass., civ., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 28196** di cui riportiamo la massima "Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravvanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa". .

2. La lesione come unico presupposto per la tutela del legittimario. La riunione fittizia, la imputazione *ex se* e la dispensa da imputazione. La c.d. successione necessaria tutela il legittimario quando costui sia leso. È, dunque, indispensabile stabilire quando ricorra questa ipotesi. A favore dei legittimari la legge italiana non riserva semplicemente una quota di eredità ma piuttosto una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto. Questa somma formata fittiziamente dal valore dei beni relitti più il valore donati prende il nome di massa. La quota di legittima è una quota della massa.³

Per accertare se il legittimario sia leso occorre, in primo luogo, determinare quale sia, in concreto, la quota di patrimonio che l'ordinamento gli riserva. Il calcolo della legittima richiede quattro operazioni: la formazione della massa dei beni relitti; la detrazione dei debiti ereditari; la riunione fittizia delle donazioni; l'imputazione delle liberalità in conto o in sostituzione di legittima⁴. Occorre dunque calcolare il valore dei beni ereditari (relitti) e cioè dei beni appartenenti al defunto

¹ F. VIOLA- G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, VI ed., 2009. Nello stesso senso P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Roma-Bari, 2020, 20 ss.; ID. *Sull'esperienza giuridica pos-moderna (a proposito dell'odierno ruolo del notaio)* in *Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 47, 2018, 337 ss.

² L. MENGONI, *Diritto vivente*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, VI, Torino, 1990, 445.

³ Per tutti v. M. C. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia e le successioni*, IV ed., Milano, 2005, 670.

⁴ L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tr. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, 130 ss.

al tempo della morte. Dal valore così calcolato si detrae l'ammontare dei debiti ereditari e si aggiunge il valore dei beni donati dal defunto. Il valore dei beni relitti e dei beni donati deve essere determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione. Accertato in questo modo il valore della massa, su tale valore vanno applicate le quote di legittima (art. 556 c.c.).

Compiuta questa operazione, è necessario comparare questo valore con quanto il legittimario abbia, effettivamente, conseguito a titolo di legittima. Nel caso in cui il legittimario abbia ricevuto meno di quanto avesse diritto di conseguire a titolo di legittima, egli si considererà leso; viceversa, nel caso in cui abbia, esattamente, ricevuto quanto avesse diritto di conseguire a titolo di legittima, oppure abbia ricevuto più di quanto avesse diritto di conseguire a titolo di legittima, allora il legittimario non potrà reputarsi leso.

Come sopra accennato, al fine di determinare quanto il legittimario abbia conseguito a titolo di legittima, non si deve tener conto soltanto di quanto costui abbia ricevuto a titolo di eredità (ossia a titolo di erede), ma di tutto quanto abbia, comunque, ricevuto a titolo liberale dal defunto sia *mortis causa* (a titolo di legato e/o di modo e/o di altra disposizione patrimoniale attributiva), sia *inter vivos* (a titolo di donazione e/o liberalità indiretta). La norma di cui all'art. 564, comma 3, c.c. stabilisce, infatti, che il legittimario debba imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressa mente dispensato⁵.

L'esistenza di questa norma, che impone la c.d. imputazione *ex se*, consente di avvertire che la lesione è l'unico presupposto necessario perché possano operare meccanismi automatici protettivi del legittimario (riduzione automatica delle quote) o perché quest'ultimo possa agire con gli strumenti a tutela della sua posizione giuridica (azione di riduzione e/o di restituzione, eccezione sul divieto pesi e condizioni imposte sulla quota di legittima). Con avvertimento che si può dare lesione sia nel caso di legittimario totalmente escluso dalla successione (per preterizione o diseredazione), sia nel caso di legittimario istituito erede in quota (per legge o per testamento), sia, infine, nel caso di legittimario istituito unico erede (per legge o per testamento). Con la conseguenza che la pretermissione, da sola considerata, potrebbe non essere sufficiente, in quanto il legittimario, pur escluso dalla successione, potrebbe aver effettivamente conseguito, a titolo di liberalità, beni per un valore sufficiente a integrare la quota di legittima. In tale caso, costui, pur non essendo erede, non potrebbe agire con le azioni a tutela del legittimario e non potrebbe, neppure, chiedere l'accertamento della sua qualità di erede.

Ne viene che l'esistenza della lesione è l'unico presupposto affinché possano operare le norme a tutela del legittimario e che il concetto di lesione prescinda dalla esistenza di una chiamata ereditaria e non è, necessariamente, correlata a essa⁶.

⁵ Per questa ragione deve preferirsi l'idea che la imputazione *ex se* non costituisca un onere che riguarda il solo legittimario che intende agire in riduzione, ma un'operazione contabile volta a determinare il calcolo della legittima. In questo senso, per tutti, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 130 ss. Senza considerare che l'onere di imputazione è espressamente previsto anche dalla norma di cui all'art. 553 c.c. ossia dalla norma che prevede la c.d. riduzione automatica delle quote e, dunque, una ipotesi in cui i legittimari possono conseguire beni per un valore corrispondente alla quota riservata senza necessità di dover agire in riduzione.

3. L'azione di riduzione. L'azione di riduzione (art. 553 c.c.) è il rimedio concesso dalla legge ai legittimari quando le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre. La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie (come l'istituzione di erede o il legato); se ciò non è sufficiente per integrare la legittima, si riducono le donazioni a partire dall'ultima e si risale alle anteriori, secondo il disposto dell'art. 555 c.c.

Se l'azione di riduzione è esercitata vittoriosamente produce come effetto l'inefficacia, totale o parziale, della disposizione lesiva, con la conseguenza che il bene oggetto della disposizione lesiva, in tutto o in parte, ritorna nel patrimonio del *de cuius* e, di lì, viene acquistato dal legittimario leso in forza della sua qualità di erede per come determinata o rideterminata nella sentenza di riduzione.

Successivamente alla azione di riduzione, il legittimario leso acquista, dunque, (per il tramite della sua chiamata ereditaria) la titolarità o la contitolarità dei beni oggetto della disposizione lesiva, sicché in caso di diritti soggettivi relativi diventa titolare esclusivo o co-titolare *pro quota* del diritto, mentre nel caso di diritti reali diventa titolare esclusivo o comunista.

Può ben darsi che il legittimario leso, ancorché abbia acquistato la titolarità o la contitolarità del bene, non abbia anche il possesso che è esercitato dal beneficiario della disposizione lesiva (specie nel caso disposizione lesiva consistente in una donazione o in una liberalità compiuta anni addietro e prima della apertura della successione).

Il legittimario leso, che abbia acquistato la titolarità o la contitolarità del bene oggetto della disposizione lesiva ridotta, totalmente o parzialmente, e che voglia conseguire il possesso o il compossesso, esercitato esclusivamente dal beneficiario della disposizione lesiva, deve agire con l'azione di restituzione⁷.

4. La collazione delle liberalità. Rapporti ed interferenze con l'azione di riduzione. La collazione (art. 737 c.c.) è l'atto col quale i discendenti e il coniuge (o unito civile) conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in donazione, salvo dispensa.

La collazione delle liberalità ha per obiettivo immediato la reintegrazione non già della quota di legittima, ma del patrimonio ereditario complessivo nello stato in cui si sarebbe trovato se il defunto nulla avesse donato, e ciò allo scopo ulteriore di rendere possibile una ripartizione dell'asse, così reintegrato, secondo il criterio stabilito dalla legge per la successione intestata o secondo il criterio indicato dallo stesso testatore, entro i confini segnati dalla legge alla sua libertà testamentaria.

L'incremento del diritto divisorio dei coeredi non donatari si può attuare in natura (nel senso che il bene donato è fatto diventare in termini reali oggetto di comunione tra il donatario e gli altri eredi) oppure per imputazione (nel senso che il donatario versa l'equivalente pecuniario del bene stesso o consente ai coeredi non donatari di conseguire nella massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato rimanendo questo in proprietà del donatario).

La collazione rimuove le disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra coeredi ed è obbligatoria per legge⁸.

L'obbligo di collazione riguarda però solo i donatari che siano figli o coniuge del defunto e giova solo agli stessi. Ciò significa che le quote ereditarie di tali soggetti hanno per oggetto l'asse

⁷ Si tratta di un'azione eventuale, in quanto deve essere esercitata soltanto se il legittimario non abbia il possesso e debba chiedere la restituzione del bene al beneficiario della disposizione lesiva. L'azione può essere esercitata dal legittimario leso che abbia ottenuto una sentenza di riduzione passata in cosa giudicata, anche se è ben possibile che la domanda di restituzione venga proposta congiuntamente, in via condizionata, con la domanda di riduzione. Cfr. L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 238, nota 40; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., 410.

⁸ M. C. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia e le successioni*, cit., 839.

ereditario incrementato dai conferimenti, mentre le quote degli altri coeredi hanno per oggetto solo i beni relitti, cioè i beni del defunto al momento della morte.

Conseguentemente, la riduzione serve a salvaguardare la quota di legittima; l'operazione si riduce ad un mero calcolo, operato tramite la c.d. riunione fittizia, se la legittima non è lesa; altrimenti le disposizioni lesive sono considerate inefficaci. Mentre la collazione, istituto tra i più difficili e intricati del diritto successorio, serve a mantenere, tra gli aventi diritto, la proporzione stabilita nel testamento o nella legge⁹.

L'istituzione di un parallelo fra collazione e azione di riduzione si giustifica perché ambedue hanno per oggetto le donazioni e tanto l'una quanto l'altra importano un sacrificio a carico del donatario¹⁰.

La stretta connessione tra i due istituti (collazione e riduzione) è non solo pratica (il meccanismo di calcolo è lo stesso), ma anche legale, poiché l'art. 556 c.c., in tema di riunione fittizia, rinvia agli artt. da 747 a 750 c.c., concernenti le modalità di valutazione dei beni da conferire, per la determinazione del valore della riunione fittizia del *donatum* al *relictum* ai fini del calcolo delle quote di riserva. Si aggiunga che il rinvio in questione è ritenuto dagli interpreti pacificamente valido non solo per la determinazione dei valori, ma anche per l'individuazione dell'oggetto della riunione fittizia¹¹.

I due istituti hanno quindi in comune la disciplina relativa all'oggetto e alla valutazione dei beni. Tuttavia, mentre nella riunione fittizia prodromica alla azione di riduzione sono considerate tutte le donazioni a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di erede o di estraneo del donatario, la collazione opera solo nei rapporti tra i coeredi indicati dall'art. 737 c.c. (coniuge e discendenti del defunto)¹², se ed in quanto non siano stati da esso dispensati dall'obbligo di conferire il bene donato. Inoltre, il donatario chiamato alla successione insieme ad altri legittimati attivi alla collazione, si sottrae all'obbligo di conferire se rinuncia all'eredità, mentre il chiamato onorato con disposizioni lesive non può sottrarsi alla riduzione rinunziando all'eredità.

La principale differenza tra i due istituti risiede però nel fatto che la riduzione rende inoperanti le donazioni, nei limiti in cui eccedono la disponibile, mentre la collazione fa conseguire al legittimato attivo anche la porzione disponibile.¹³ Risulta dunque che collazione e azione di riduzione non rappresentano forme diverse di tutela dei diritti dei legittimari, poiché l'interesse tutelato dalla collazione, cioè il recupero di un valore economico presente nel patrimonio del coerede donatario

9 Tralasciamente lo afferma la giurisprudenza, v. tra le tante, Cass. 1 febbraio 1995, n.1159; Cass. 4 agosto 1982, n. 4381.

10 N. COVIELLO, *Delle successioni. Parte generale*, Napoli, 1935, 439. Per gli opportuni approfondimenti si v. P. FORCHIELLI- F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. Scialoja Branca*, Roma-Bologna, 2000, 380 ss.; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020, 392 ss.; M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, Napoli, 2020, 51 ss.

11 L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 195 ss.

12 Conseguentemente, qualora si abbia una comunione ereditaria coeredi tenuti alla collazione e coeredi non tenuti, nella pratica si procede ad una divisione in due fasi: la prima, tra tutti i coeredi avente ad oggetto i beni relitti; la seconda, tra i soli soggetti tenuti reciprocamente alla collazione, avente ad oggetto sia la parte dei beni relitti, sia quanto risulta loro donato dal defunto. Sul punto cfr. M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, cit., 52.

13 N. VISALLI, *Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, II, 381.

come effetto della donazione, incide sulla quota disponibile (come dimostra la efficacia della dispensa da collazione, che fa salva la quota di legittima), niente ha da spartire con l'interesse tutelato dall'oggetto della azione di riduzione, che invece colpisce beni e valori economici ricompresi nella quota riservata¹⁴. Si tratta, in definitiva, di due azioni con finalità molto diverse.

Sebbene la collazione, obbligando gli eredi a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti per donazione o altra liberalità, possa raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzate attraverso tali atti¹⁵, va ribadita la diversità strutturale e funzionale delle regole sulla collazione rispetto a quelle sulla protezione dei legittimari.

¹⁴ Per ulteriori riferimenti v. M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, cit., 62.

¹⁵ Certamente, se il donatario fosse stato dispensato dalla collazione, l'unica strada percorribile per il coerede leso sarebbe l'azione di riduzione (che peraltro dovrebbe rivolgersi prima contro le disposizioni testamentarie lesive e poi contro le donazioni, chiunque sia il beneficiario, partendo dalla più recente fino alla più remota). In assenza di dispensa, viceversa, sorge il dubbio se residui un margine di interesse per l'azione di riduzione quando, trovandosi oramai nella fase divisoria, i soggetti coinvolti siano esclusivamente legittimari soggetti a collazione e la contestazione riguardi donazioni ricevute dai medesimi.

Anche prescindere dalle note distinzioni¹⁶ che la dottrina ha ampiamente svolto e tracciato tra azione di riduzione e collazione¹⁷, sulle quali non avrebbe senso insistere, se non per segnalare che nell'azione di riduzione, rispetto alla collazione v'è un profilo di realtà più spiccato, essendo maggiormente ridotti i margini per liquidare il legittimario in danaro¹⁸, non si può quindi dubitare della diversità di funzione (l'uno garantisce il rispetto della proporzione tra le quote ereditarie, l'altro serve a reintegrare la quota di patrimonio spettante al legittimario) e, soprattutto, della circostanza che la collazione è istituto della materia divisoria.

16 In giurisprudenza, tra le tante, Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, in *Notariato*, 2016,110, nella cui massima si legge: «La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560, commi 2 e 3, c.c. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria. Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal *de cuius* attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro. Peraltro, quando la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede *pro quota*, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. La partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli artt. 537 ss. c.c. (la metà; un terzo; un quarto; etc.). Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario. Diversa e distinta dall'azione di riduzione è l'azione di divisione ereditaria. E, invero, mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente». V. anche Cass., 5 marzo 1970, n. 543, in *Giur. it.*, 1971, I, 1, 452, con nota adesiva di Azzariti; Cass., 29 luglio 1994, n. 7142, in *Leggi d'Italia*; Cass., 16 novembre 2000, n. 14864, in *Leggi d'Italia*; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093, in *Giur. it.*, 2000, 1355, con nota di E. Bergamo, *Nota in materia di collazione*, nella cui motivazione si legge: «Nella divisione ereditaria...chi agisce per lo scioglimento della comunione, non essendo terzo, in quanto subentra nella posizione del "de cuius", da questa deriva sia il diritto ad agire per la dichiarazione della simulazione delle donazioni fatte ai coeredi, e solo a costoro, sia a richiedere la collazione, che, presupponendo l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, semplicemente di un asse da dividere, è prevista al fine di assicurare in concreto la parità di trattamento fra i conviventi riportando alla massa i beni donati ai coeredi dal "de cuius". L'azione di riduzione, proposta, invece, non mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal "de cuius" ai coeredi ma, unicamente, a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, quanto necessario perché venga integrata, ex artt. 553, 555 e 559 c.c., la sua quota di riserva, ed entro i limiti di essa, determinata ai sensi dell'art. 556 c.c., mediante "riunione fittizia" dei beni lasciati dal "de cuius" - la somma di lire .. per effetto della dichiarata nullità della donazione, nel caso, è divenuta relictum - e del valore dei beni a chiunque, anche non erede, in precedenza donati.

17 V. L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte, Parte generale*, Napoli, s.d., 671; Id., *In tema di collazione*, in *Dir. giur.*, 1977, 481 ss.; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tr. Vassalli*, Torino, 1980, 328; Id., *Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, II, 555 ss.; V. FORCHIELLI, *Collazione*, in *Enc. giur. Treccani*, VI, Roma, 1988, 3; G. AMADIO, *Divisione ereditaria e collazione*, Padova, 2000, 171 ss.; Id., *Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima per equivalente)* in *Riv. dir. civ.*, I, 2009, 692 ss.; S. DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutela del legittimario*, Milano, 2008, 26 ss. G. TEDESCO, *Rapporti tra azione di riduzione e collazione*, in V. Cuffaro (a cura di), *Successioni per causa di*

Se in linea teorica le differenze tra collazione e riduzione sembrano profonde e ben delineate, l'indagine sui rapporti tra i due istituti, nella concreta applicazione giudiziaria, rivelano profili problematici. Resta difficile, infatti, stabilire se in un caso in cui vi siano taluni legittimari lesi nella loro quota di legittima e altro legittimario che non sia leso in ragione di una cospicua donazione ricevuta senza dispensa da collazione, sia necessario procedere dapprima alla collazione o alla riduzione. Dalla risposta che si offre a questo quesito, vengono conseguenze di non breve momento e di grande rilevanza pratica. Tale questione è esplicitamente affrontata dalla S. C. nelle decisioni oggetto di queste note al fine di dirimere la questione interpretativa ad essa sottoposta.

5. La vicenda oggetto di Cass. 28196/2020. Con la sentenza sopra richiamata la Cassazione torna, infatti, a pronunciarsi sul tema della possibile esperibilità dell'azione di riduzione contro le donazioni fatte dal *de cuius* a beneficio di soggetti che, all'apertura della successione, siano tenuti alla collazione.

La vicenda origina dall'atto di citazione con cui i fratelli Primo, Secondo e Terza convenivano in giudizio la madre Tizia e l'estranea "Alfa S.a.s." perché il Tribunale accertasse e dichiarasse la lesione delle quote di legittima loro spettanti sul patrimonio ereditario del padre (che, con testamento, aveva istituito eredi moglie e figli per la quota di 1/4 ciascuno) a causa delle donazioni dal medesimo effettuate in vita in favore della moglie e della predetta società.

Il Tribunale di Torino, operata la riunione fittizia (art. 556 c.c.), accertava che effettivamente i figli avevano subito una lesione di legittima e conseguentemente disponeva la riduzione totale dell'istituzione ereditaria in favore di Tizia (art. 554 c.c.), con ciò implicitamente riconoscendo che la legittima della medesima fosse già stata integralmente soddisfatta con le donazioni ricevute dal *de cuius* mentre era in vita, nonché con parte delle donazioni di cui la medesima aveva beneficiato. Sia la prima che la seconda riduzione veniva però operata "per equivalente", cioè con condanna di

morte. Esperienze e argomenti, Torino, 2015, 265 ss; V. BARBA *La successione dei legittimari*, cit., 402.

18 Come nota U. CARNEVALI, *Collazione, Digesto delle discipline privatistiche, sez. civile*, II, Torino, 1988, 475, la collazione "dà luogo ad un aumento effettivo della massa ereditaria, cioè della massa dividenda". Tuttavia il donatario può, ai sensi dell'art. 746 c.c., imputare il valore del bene alla propria quota senza renderlo in natura.

Per la verità, ferme le differenze funzionali e strutturali tra riduzione e collazione, anche la reintegrazione della quota riservata non sempre si realizza con il recupero del bene donato: si afferma in giurisprudenza (v. p. es. Cass., 4 dicembre 2015, n. 24755, cit.) il principio secondo cui il legittimario ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro, ma è del pari vero che esistono casi in cui i legittimari dovranno accontentarsi di una compensazione pecuniaria, come quando l'oggetto della donazione è un immobile non comodamente divisibile e il donatario ha un'eccedenza che non supera il quarto della disponibile (art. 560, comma 2, c.c.) o quando il donatario è legittimario e il valore dell'immobile donato non supera l'importo della porzione disponibile e della quota legittima a lui riservata (art. 560, comma 3, c.c.); o ancora quando il terzo acquirente del bene donato preferisca pagare l'equivalente in denaro in conformità all'art. 563, comma 3, c.c.; in altri casi, il legittimario dovrà accontentarsi di beni diversi da quello donato e precisamente dei beni del donatario stesso, come nel caso che l'immobile sia stato alienato a terzi, in quanto l'azione di restituzione contro il terzo acquirente dal donatario è subordinata alla escussione dei beni del donatario dall'art. 563 c.c.

Tizia al pagamento in favore dei figli di una somma di denaro sufficiente ad integrare la loro quota di riserva, e non in natura – vale a dire attribuendo agli attori una quota dei diritti donati –.

Contro la sentenza del giudice di prime cure i fratelli proponevano appello, lamentando che il Tribunale avesse ommesso di pronunciarsi sull'operare dell'istituto della collazione. La Corte territoriale rigettava però l'appello *in parte qua*, ritenendo che, in assenza di un'esplicita domanda di collazione in natura, il *modus operandi* seguito dal Tribunale – i.e. la riduzione “per equivalente” – fosse quello imposto dall'applicazione delle disposizioni in tema di collazione per imputazione.

Primo e Secondo ricorrevano allora per la cassazione della sentenza, eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 533¹⁹ e 737 c.c., per avere la Corte sabauda escluso che azione di riduzione e collazione potessero operare congiuntamente.

La Suprema Corte ritiene condivisibilmente che le doglianze siano fondate e che la Corte d'Appello abbia confuso gli istituti della riunione fittizia e dell'azione di riduzione con quello della collazione (in natura o per imputazione). In particolare, precisa il Collegio, mentre l'azione di riduzione è volta a far recuperare ai legittimari lesi un *quantum* in natura dei beni oggetto di donazioni o disposizioni testamentarie lesive della loro riserva sufficiente a reintegrare la medesima, la collazione permette a coloro che vi abbiano diritto di percepire una quota di tutti i beni donati, anche per la parte di essi gravante sulla disponibile, salvo, in quest'ultimo caso, che sia presente una dispensa da collazione e salve le diverse modalità concrete della predetta percezione a seconda che il legittimato passivo dell'obbligo collazionario scelga di adempiere in natura o per imputazione.

La differenza operativa tra riunione fittizia e collazione sta invece in ciò: se la prima è un'operazione puramente contabile, che non importa alcuna modifica dell'asse ereditario in assenza di una successiva azione di riduzione, dalla collazione deriva sempre un sacrificio per il legittimato passivo, il quale o si vedrà “sottrarre” il bene donato, che tornerà a far parte del *relictum* e sarà diviso tra tutti i coeredi, lui incluso (collazione in natura), o subirà una riduzione in concreto dei beni ereditari a lui spettanti in proporzione del valore della *res* ricevuta per donazione (collazione per imputazione).

La Corte ricorda quindi come la tesi della giurisprudenza tradizionale²⁰ fosse orientata nel senso che al ricorrere di donazioni lesive della quota riserva ad uno o più legittimari effettuate in favore di soggetti tenuti per legge alla collazione, l'azione di riduzione fosse esperibile solo a fronte di un'espresa dispensa in loro favore imposta dal *de cuius*, essendo in caso contrario sufficiente l'operare della collazione a garantire la tutela dei diritti di riserva. Secondo tale soluzione ermeneutica, in altre parole, nei rapporti in cui opera la collazione la questione della riduzione di

19 Così almeno è dato leggere nel testo della sentenza in commento, ma è fondato ritenere che si trattasse degli artt. 553 ss. e 737 ss. c.c.

20 Risalente a Cass. civ., 6 marzo 1980, n. 1521, in *Vita not.*, 1980, 179, secondo cui: « L'azione di riduzione contro il coerede donatario, coniuge o discendente del *de cuius*, presuppone che questi sia stato dispensato dalla collazione, giacché, in caso contrario, il solo meccanismo della collazione sarebbe sufficiente per far conseguire ad ogni coerede la porzione spettantegli sull'eredità, senza necessità di ricorso alla specifica tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima». Conforme Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2017, n. 13660, in *F. it.*, 2017, 11, 1, c. 3407 e in *Rass. dir. civ.*, 2018, 1029, con nota di Martone. Nello stesso senso, mi pare, A. ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, artt. 737-756, in *Il cod. civ. Comm. Schelsinger*, dir. da Busnelli, Milano, 2009, 78.

una liberalità lesiva non può sorgere, se non quando il donatario sia stato dispensato dall'obbligo di conferire²¹.

Questa tesi, implicitamente, riteneva irrilevante che il ripristino della quota di legittima lesa avvenisse in natura (i.e. mediante attribuzione di beni proveniente dal patrimonio ereditario, seppure in via indiretta, per esservi essi rientrati a seguito di collazione in natura) o per equivalente (i.e. mediante il pagamento da parte del donatario obbligato alla collazione di una somma di denaro pari al quantum necessario a coprire la legittima lesa).

21 Nei pochi casi di giurisprudenza in cui si è posta una tale questione, le nostre Corti hanno, sostanzialmente, eluso il problema sulla base del presupposto che il legittimario, in quei casi, era totalmente pretermesso e che, in quanto tale, non essendo erede, difettavano i presupposti perché si potesse far luogo a collazione prima del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. Sulla base di questo rilievo le nostre Corti non hanno preso posizione, né può dirsi che abbiano inteso assegnare priorità logica all'azione di riduzione rispetto alla collazione. Nel senso che non si può dare collazione in assenza di un *relictum* o nei confronti del legittimario pretermesso prima che costui, con l'azione di riduzione, acquisti la qualità di erede, Cass., 23 maggio 2013, n. 12830, in *Giur. it.*, 2013, 2239; Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, in *Leggi d'Italia*; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368, in *Leggi d'Italia*, «in materia di successione ereditaria, l'erede legittimario che sia stato pretermesso acquista la qualità di erede soltanto dopo il positivo esercizio dell'azione di riduzione; ne consegue che, prima di questo momento, egli non può chiedere la divisione ereditaria né la collazione dei beni, poiché entrambi questi diritti presuppongono l'assunzione della qualità di erede e l'attribuzione congiunta di un asse ereditario»; Cass., 16 novembre 2000, n. 14864, in *Leggi d'Italia*, «l'esercizio dell'azione di divisione ereditaria comporta, come quello dell'azione di riduzione, la collazione e l'imputazione delle donazioni per accertare la consistenza del patrimonio ereditario, ma mentre la *causa petendi* della prima è la qualità di erede ed il *petitum* l'attribuzione della quota ereditaria, la *causa petendi* della seconda è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva, e il *petitum*, pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni»; Cass., 6 dicembre 1972, n. 3522, in *Leggi d'Italia*, «qualora il *de cuius* abbia esaurito l'asse con donazioni o con legati, sacrificando uno o più eredi necessari, non sussiste una comunione ereditaria di cui il legittimario leso possa ritenersi partecipe per il solo fatto dell'apertura della successione e, legittimato, quindi, a chiedere lo scioglimento; conseguentemente, non soccorre in tal caso l'istituto della collazione che strutturalmente si compenetra nel procedimento divisionale e funzionalmente presuppone l'esistenza di una massa sulla quale possono operarsi i prelevamenti, mentre unico rimedio è dato dall'azione di riduzione, che è appunto ordinata al ristabilimento di una *communio incidens* fra i legittimari, mediante il distacco parziale dei beni assegnati per testamento o per atto di liberalità *inter vivos*, in eccedenza alla quota della quale il defunto poteva disporre». Nella giurisprudenza di merito: Trib. Lecce, 22 aprile 2016, in *Leggi d'Italia*; Trib. Napoli, 20 settembre 2012, in *Leggi d'Italia*; App. Roma, 12 ottobre 2011, in *Leggi d'Italia*; Trib. Roma, 5 luglio 2011, in *Leggi d'Italia*; App. Roma, 15 giugno 2010, in *Leggi d'Italia*; App. Bologna, 25 ottobre 2007, in *Leggi d'Italia*; Trib. Napoli, 19 gennaio 2001, in *Leggi d'Italia*.

Non può, in senso contrario, essere considerato un utile precedente, in grado di affermare la priorità logica della collazione rispetto all'azione di riduzione, quello deciso da Cass., 19 novembre 2004, n. 21896, in *Guida al dir.*, 2004, 54 (identica considerazione varrebbe per Trib. Trento, 25 ottobre 2011, in *Leggi d'Italia*), poiché in quello il *de cuius* aveva compiuta una sola donazione ed essa era disposta a favore di un legittimario. In quel caso, mancando una pluralità di donazioni, fatte in tempi diversi, e, soprattutto, una donazione a favore dell'estraneo successiva rispetto a quella a favore del legittimario, non si poneva il problema di stabilire se dovesse darsi prevalenza alla collazione, riducendo sostanzialmente una donazione anteriore, ovvero all'azione di riduzione, riducendo, così, l'ultima donazione. Nella massima di questa sentenza si legge: «in caso di divisione tra legittimari non occorre azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, essendo il meccanismo della collazione e dei prelievi sufficiente a ricondurre le situazioni soggettive dei conviventi alla previsione normativa, rimanendo annullato l'effetto delle donazioni. Deriva, da quanto precede, pertanto, che dovendo procedersi alla divisione tra tre fratelli, correttamente il giudice del merito, operata la riunione fittizia del *relictum* e del *donatum* per calcolare la quota di legittima (2/3) spettante complessivamente ai legittimari e la quota disponibile (1/3) lasciata per testamento a uno di essi, determina in

A quest'approdo esegetico aveva dimostrato però di non aderire la dottrina, sulla base della considerazione che non sempre il meccanismo della collazione è idoneo a far conseguire al legittimario la quota riservata nella sua integrità anche qualitativa²². Conseguentemente si è fatto notare che affidare la tutela dei legittimari, in un caso del genere, al solo istituto della collazione sacrificasse eccessivamente il principio della legittima in natura, spingendo in maniera decisa verso un cambio di rotta da parte della giurisprudenza.

Invero, il risultato pratico potrebbe essere simile e l'operare della collazione potrebbe ridimensionare l'utilità dell'azione di riduzione, ma la possibilità offerta dall'art. 746 c.c. al donatario d'immobile di imputarne il valore alla propria porzione, anziché renderlo in natura, non è contemplata per la reintegrazione della quota riservata ai legittimari, i quali potranno in ogni caso pretendere la restituzione dell'immobile, anche dagli aventi causa dei donatari, coi soli limiti introdotti dalla riforma del 2005 agli artt. 561 e 563 c.c. L'effetto recuperatorio reale del bene alienato a terzi è un risultato che con la collazione il legittimario non potrebbe conseguire

Quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato sia all'azione di collazione, sia all'azione di riduzione, occorre, dunque, considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul *valore* della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul *relictum*; mentre il legittimario, per un valore pari alla lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore in *natura*, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo.

Le istanze dottrinali vennero accolte dalla Cassazione nel 2015²³, con espresso riconoscimento della possibilità per il coerede-legittimario leso di esperire l'azione di riduzione avverso donazioni di per sé già soggette a collazione, avendo i due istituti risultati pratici diversi e non sovrapponibili

2/9 la quota spettante a ciascuno degli altri eredi e in 5/9 la quota spettante nel complesso, per legittima e disponibile, al fratello nominato erede. (Nella specie, era stato accertato, altresì, che il *relictum* era pari alla quota di legittima di pertinenza dei due figli non menzionati nel testamento e che il *donatum*, al terzo fratello, beneficiario delle donazioni, era pari alla quota di legittima e di disponibile di pertinenza di quest'ultimo e il giudice del merito ha ritenuto che le ragioni di ciascun coerede rimanessero integralmente soddisfatte con il riconoscere a uno l'intero *donatum*, agli altri l'intero *relictum*: in applicazione dei principi di cui sopra la Suprema corte ha confermato anche tale capo della statuizione)».

22 A. PINO, *La tutela del legittimario*, Padova, 1954, 92; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, in *Tr. Vassalli*, Torino, 1980, 285; L. MENGONI, *op. ult. cit.*, 297; L. FERRI, *Dei legittimari*, Artt. 536-564, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1971, 140.

23 Si veda Cass. civ., 29 ottobre 2015, n. 22097 in *Giur. it.*, 2016, 1092, con nota critica di I. Riva, *Sulla possibile coesistenza tra collazione e azione di riduzione*, nella cui massima si legge: « Il legittimario può esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario anche in sede di divisione ereditaria, atteso che gli effetti della divisione – nonostante il meccanismo della collazione – non assorbono gli effetti della riduzione, quest'ultima obbligando alla restituzione in natura dell'immobile donato, mentre l'altra ne consente l'imputazione di valore». Nello stesso senso Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12317, in *Dir. e giustizia*, 10 maggio 2019, redatta dallo stesso estensore di Cass. 10 dicembre 2020, n. 28196.

(recupero in natura dell'immobile donato la prima, possibilità per il donatario di trattenere l'immobile ed imputarne il valore alla sua quota la seconda).

A questo nuovo corso della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di aderire la Cassazione nella sentenza in commento.

La Suprema Corte, inoltre – come già aveva fatto in una precedente pronuncia²⁴ – ammessa in astratto la possibilità di un concorso tra azione di riduzione e collazione, si preoccupa pure di chiarire come tale concorso sia da regolare in concreto, precisando che «mentre la collazione, qualora richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione, essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza²⁵, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile».

La reciproca autonomia dei due istituti è ancora più marcata quando insieme a donatari coeredi vi siano donatari e legatari non coeredi, ovvero quando le donazioni effettuate agli altri coeredi siano cronologicamente diverse. In tali casi, il legatario o il donatario di data posteriore non può eccepire, per sottrarre la liberalità a riduzione, che in virtù della collazione si costituisce tra i coeredi una massa dividenda di pari valore alla loro riserva complessiva o comunque superiore alla quota individuale del conferente. In virtù della collazione il bene rientra nella massa dividenda come parte della disponibile, mentre la riserva, ove occorra sarà integrata mediante riduzione delle altre liberalità.

6. Il caso delle due donazioni, di cui l'ultima ad un estraneo. Dalle indicazioni contenute nella sentenza 28196/2020, non risulta chiaro l'ordine cronologico delle donazioni a favore della legittimaria e dell'estraneo. Per chiarire meglio le diverse conseguenze che in concreto si producono dal riconoscere o meno la priorità logica e cronologica della azione di riduzione rispetto alla collazione può valere il seguente esempio²⁶. Tizio lascia dietro di sé il coniuge, Tizia, e due figli, Primo e Secondo, un *relictum* ereditario, consistente in quattro immobili, del valore complessivo di 270; debiti ereditari per un valore complessivo di 200; un *donatum* di complessivi 210, in quanto Tizio, ha donato, nel 2012, un immobile al figlio Primo del valore di 140, senza dispensa da imputazione e/o da collazione e, nel 2014, all'amico Caio, un immobile del valore di 70.

Nel caso di specie, muovendo dal presupposto che Tizio sia morto *ab intestato*, che il *relictum* sia pari a 270, il *debitum* pari a 200 e il *donatum* pari a 210, non v'è dubbio che si dà una lesione dei

24 Cass. civ., 9 maggio 2019, n. 12317, cit.

25 La Corte non manca poi di ricordare come «si deve sottolineare il diverso significato che il termine “eccedenza” assume nella collazione rispetto a quello assunto ai fini della riduzione. Con riferimento alla riduzione, l'eccedenza “consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione rispetto alla collazione sta solo ad indicare che il donatario ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti, come lui discendenti del *de cuius*: i due concetti pertanto non coincidono e conseguentemente l'eccedenza ai fini della collazione non significa anche eccedenza come lesione della quota di riserva». In tal senso già Cass. civ., 9 marzo 1979, n. 1481. In dottrina v. A. PINO, *op. cit.*, 92.

26 Il caso è tolto, con qualche adattamento, da V. BARBA, *Tutela dei legittimari, quota di patrimonio e quota di eredità, riduzione e collazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 699 ss.

legittimari pari a 70 (perché è pari a 1/4 di 280, dove 1/4 è la quota di patrimonio riservata, ex art. 542, comma 2, c.c., e 280 il valore del patrimonio ereditario calcolato secondo la riunione fittizia: *relictum* 270 - *debitum* 200 + *donatum* 210). Per eliminare la quale occorre che costoro acquisiscano dal *donatum*, ulteriori 70.

Gli è, però, che nel caso in parola, il complessivo *donatum* di 210, dal quale occorre acquisire 70, è composto di una donazione a favore del figlio Primo, del valore di 140, risalente all'anno 2012, e una donazione fatta all'estraneo Caio, del valore di 70, risalente all'anno 2014.

Alla certezza che per integrare la quota di patrimonio riservata ai legittimari è necessario acquisire 70, si accompagna l'incertezza relativa al modo e allo strumento tecnico attraverso il quale questo risultato recuperatorio possa e debba essere raggiunto, nel caso concreto.

Si profilano, infatti, due differenti itinerari²⁷, che, restituendo esiti complessivi assai diversi l'uno dall'altro, impongono di dover individuare quale di essi debba considerarsi corretto e da seguire.

Muoviamo dal primo.

Ipotizzando che i legittimari Tizia e Secondo si provino a recuperare la quota di patrimonio mancante, agendo con l'azione di riduzione, non v'è dubbio che essa, in mancanza di disposizioni testamentarie, verrà rivolta all'indirizzo delle donazioni. E, secondo il principio fissato nelle norme di cui agli artt. 555 e 559 c.c., alla più recente, per poi, eventualmente, risalire, via via, alle anteriori.

Nel caso di specie, l'ultima donazione compiuta dal *de cuius* è quella che risale al 2014, ossia la donazione fatta all'amico Caio, che è di valore esattamente pari a 70, ossia a quanto occorre per reintegrare la quota dei legittimari lesi.

La riduzione di tale donazione, essendo sufficiente a reintegrare le quote di riserva dei legittimari, consente a ciascuno di loro di conseguire beni per un valore di 70. Con la precisazione che Primo si considererà soddisfatto, perché avrà imputato alla propria quota di patrimonio quanto ricevuto in donazione. La quale, essendo di valore pari a 140, consente a Primo non solo di conseguire la quota di 70, a quegli spettante in quanto legittimario, ma anche di trattenere la restata parte di 70, la quale si considera acquisita a titolo di *donatum*.

Se, però, consideriamo che Primo non è stato dispensato dalla collazione, costui sarà tenuto, nei confronti della madre e dell'altro fratello, a conferire quanto ricevuto in donazione, sicché sarà tenuto alla collazione della donazione nei limiti di 70.

All'esito della vicenda successoria, ciascuno degli eredi avrà conseguito 1/3 dei beni.

Nella specie: Secondo consegue a) 35 sul *relictum*, b) 35 dalla riduzione della donazione fatta dal *de cuius* a favore di Caio, c) 23,3 per collazione da parte di Primo; Tizia consegue a) 35 sul *relictum*, b) 35 dalla riduzione della donazione fatta dal *de cuius* a favore di Caio, c) 23,3 per collazione

27 Il problema è avvertito da M. CALAPSO, *Brevi note sull'obbligo della collazione e sulla riduzione delle liberalità a favore di estranei*, in *Riv. not.*, 1983, 1129 ss.; e ripreso da V. BARBA *La successione dei legittimari*, cit., 393.

da parte di Primo; Primo, infine, consegue l'intera donazione di 140, alla quale deve sottrarre due quote del valore di 23,3, ciascuna, conferite, a titolo di collazione, a Tizia e a Secondo.

In definitiva, Tizia, Primo e Secondo proprio perché eredi nella identica misura ($1/3$ ex artt. 581 e 566 c.c.), conseguono, ciascuno, beni ²⁸ per un valore pari a 93,3.

Si profila, però, un possibile, diverso scenario. Considerando che il coniuge e i figli del *de cuius* sono tenuti, tra loro, alla collazione, la quale costituisce un obbligo di legge, nel momento stesso in cui si tratta di stabilire quanto ciascuno degli eredi debba prelevare dal *relictum*, si forma immediatamente, una massa, nella quale confluisce non soltanto il patrimonio netto, ossia il *relictum* meno *debitum*, pari a 70, ma anche ciò che ciascuno di tali soggetti ha ricevuto dal *de cuius*, a titolo di donazione, diretta o indiretta. Nel caso di specie, deve aggiungersi la donazione che il *de cuius* ha disposto a favore di Primo, la quale è pari a 140.

La massa che i tre legittimari debbono dividere, tra loro, nel caso di specie, ammonta, quindi, a complessivi 210, pari al valore del patrimonio netto 70, più la donazione da collazionare, del valore di 140.

Ciascuno dei tre legittimari, essendo chiamato all'eredità nella quota di $1/3$ (ex artt. 581 e 566 c.c.), consegue 70, ossia beni per un valore esattamente corrispondente alla quota di riserva a ciascuno spettante (tale quota è di 70 perché, come sopra notato, è pari a $1/4$ di 280, dove $1/4$ è la quota di patrimonio riservata, ex art. 542, comma 2, c.c., e 280 il valore del patrimonio ereditario calcolato secondo la riunione fittizia: *relictum* 270 - *debitum* 200 + *donatum* 210). Nessuno dei legittimari potrà, dunque, agire con l'azione di riduzione, perché all'esito di questa operazione, nessuno di loro risulta leso nella quota di riserva.

All'esito della vicenda successoria, ciascuno degli eredi avrà conseguito $1/3$ dei beni. Ma, diversamente dall'ipotesi precedente, qui accade che: Secondo consegue 70, di cui a) 35 sul *relictum*, b) 35 per collazione da parte di Primo; Tizia consegue 70, di cui a) 35 sul *relictum*, b) 35 per collazione da parte di Primo; Primo, infine, consegue 70, ossia l'intera donazione di 140, alla quale deve sottrarre due quote del valore di 35, ciascuna, conferite, a titolo di collazione, a Tizia e a Secondo.

In definitiva, Tizia, Primo e Secondo, sono sempre considerati eredi per $1/3$, ma, diversamente dal caso precedente, conseguono, ciascuno, non già beni per un valore pari a 93,3, bensì beni per un valore pari 70. La collazione, in questo caso, impedendo loro di agire in riduzione, poiché comporta un maggiore apporzionamento, che esclude la lesione dei legittimari, lascia salva la donazione del valore di 70 che il *de cuius* ha fatto, nel 2014, a vantaggio dell'amico Caio. Sicché l'obbligo di collazione alla quale sono, tra loro, tenuti gli eredi che concorrono nella successione in parola, non soltanto assolve la sua funzione propria di mantenere la proporzione tra le quote ereditarie, ma svolge anche quella di un maggiore apporzionamento degli eredi e, dunque, una funzione, per certi versi, analoga rispetto a quella che sarebbe derivata dal vittorioso esperimento di

28 È l'ipotesi, detta alla francese o del cumulo, indicata da A. PINO, *La tutela del legittimario*, cit., p. 92, e seguita da L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 141 s., 297, e L. FERRI, *Dei legittimari*, cit., 140, 555.

un'azione di riduzione. Importa, però, nel concreto, una singolare salvezza della ultima donazione a danno di una precedente compiuta a favore di uno dei legittimari, ossia di una donazione ²⁹ che, con l'azione di riduzione, non si sarebbe, altrimenti, aggredita .

7. La priorità logica e cronologica della azione di riduzione rispetto alla collazione. Individuate le due ipotesi interpretative possibili, si tratta d'indicare quale sia quella corretta.

A vantaggio della prima soluzione, v'è la considerazione che essa rispetta l'ordine della riduzione delle donazioni, che sarebbe, invece, alterato nella seconda soluzione, nella quale, surrettiziamente, si finisce per far salva una donazione posteriore (quella del 2014, a favore di Caio) a danno di una anteriore (quella del 2012 a favore di Primo).

A vantaggio della seconda soluzione interpretativa, v'è, invece, la considerazione che essa sembra postulare un corretto funzionamento del meccanismo della collazione, il quale dovrebbe operare, perché obbligo *ex lege* tra i coeredi, ancor prima del compimento delle azioni di riduzione.

Si tratta, quindi, di dover accertare, assumendo che entrambi gli strumenti tecnici potrebbero, immediatamente, operare, se debba assegnarsi priorità logica alla collazione o all'azione di riduzione, ossia se nel caso di lesione del legittimario, sia necessario far luogo prima alla collazione per poi verificare se occorra domandare anche la riduzione, oppure far luogo prima alla riduzione e, successivamente alla ricostruzione della massa patrimoniale.

Occorre, in primo luogo, sgomberare l'indagine da un pregiudizio, che il caso prospettato potrebbe ingenerare. Qualora si affermi la priorità logica dell'azione di riduzione potrebbe aversi la sensazione che il sistema finisca per annullare la quota disponibile, ossia che il testatore venga spogliato del potere di destinare e disporre di una quota del proprio patrimonio ereditario come meglio voglia e creda.

Nella prima ipotesi interpretativa, ossia quella che assegna priorità logica all'azione di riduzione, l'esito finale della successione è che i tre legittimari, conseguono beni per un eguale valore, pari 93,3 ciascuno. Sembrerebbe, quindi, che il testatore sia stato, sostanzialmente, depredato del potere di disporre della quota disponibile, in quanto la donazione fatta all'estraneo diventa inefficace, a seguito dell'azione di riduzione, mentre la donazione fatta al legittimario finisce per sterilizzarsi in quanto il beneficio di essa viene spalmato su tutti gli eredi, avvantaggiandoli in parti eguali.

Sembra, cioè, che la legge, anche contro la volontà del testatore, finisca per riservare agli eredi legittimari un medesimo e identico trattamento ereditario.

Si tratta, tuttavia, soltanto di un pregiudizio, il quale, dipendendo dal meccanismo della collazione, deve indurre a reputare irrilevante, rispetto alla libertà di disporre della quota disponibile, optare per l'una o per l'altra soluzione³⁰.

29 È l'ipotesi suggerita da C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2, *La famiglia e le successioni*, cit., 700, 841. Così, anche, M. CALAPSO, *Brevi note sull'obbligo della collazione e sulla riduzione delle liberalità a favore di estranei*, cit., 1129 ss.

30 Come correttamente nota V. BARBA, op. cit., 400.

Infatti, se il *de cuius* avesse esonerato Primo dall'obbligo della collazione, il risultato finale della successione sarebbe stato ben diverso e si sarebbe avuta la piena percezione del potere dell'ereditando di disporre della quota disponibile³¹.

In caso di dispensa dalla collazione, Tizia e Secondo avrebbero conseguito 70 ciascuno, di cui: 35 sul *relictum* e 35 dalla riduzione della donazione fatta dal *de cuius* a favore di Caio, mentre Primo avrebbe conseguito 140, ossia avrebbe trattenuto l'intera donazione, che fino alla concorrenza di 70 avrebbe imputato a propria quota di riserva e per il restante 70 avrebbe trattenuto a titolo di donazione gravante sulla quota disponibile. Si sarebbe, quindi, percepito con nettezza il potere del testatore di disporre della propria quota di patrimonio nel modo in cui egli liberamente voleva.

La donazione con dispensa dalla collazione, nei limiti della disponibile, avvantaggia il solo donatario che, esonerato dall'obbligo di conferire in collazione, ha titolo e diritto di trattenere quel vantaggio esclusivamente per sé, ossia di essere destinatario della quota disponibile o di parte di essa.

Piuttosto, vi sarebbe da osservare che nel caso di donazioni fatte al legittimario, qualora esista una precisa intenzione del donante di arricchire il beneficiario di una utilità ulteriore rispetto a quella che gli compete a titolo di successione *mortis causa*, diventa indispensabile che il notaio suggerisca al donante di formulare la dispensa dalla collazione.

In difetto della quale la donazione ricevuta si considera non soltanto un'anticipazione sulla futura successione, come ogni donazione che sia fatta a un successibile, ma anche un bene della massa ereditaria, che deve essere diviso tra gli eredi, tenuti a collazione, in misura proporzionale alle quote in cui ciascuno di costoro è, effettivamente, chiamato a quella eredità.

Sgomberata l'indagine da questo dubbio e dal rischio che l'affermazione di una priorità logica dell'azione di riduzione avrebbe potuto comportare una sostanziale elusione della libertà di disporre della c.d. quota disponibile, l'indagine scende a un livello di carattere puramente ed esclusivamente tecnico, la quale si risolve, nell'individuazione del momento storico in cui si deve dare esecuzione all'obbligo di collazione che, di là della condivisione, o no, dell'idea che postula la necessità di una comunione ereditaria³², è operazione che attiene alla divisione ereditaria.

31 Sulla dispensa da collazione v. V. BARBA, *La dispensa dalla collazione* in *Dir. succ. fam.*, 1, 2016, 6; M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, cit. 147 ss..

32 La giurisprudenza e larga parte della dottrina affermano che per darsi collazione è indispensabile non soltanto che i soggetti siano coeredi, ma che vi sia anche una comunione ereditaria. Nel senso che non si può dare collazione in assenza di un *relictum* o nei confronti del legittimario pretermesso prima che costui, con l'azione di riduzione, acquisti la qualità di erede, Cass., 23 maggio 2013, n. 12830, in *Giur. it.*, 2013, 2239, con nota di A. CIATTI, *Divisione testamentaria e collazione*, secondo cui «l'istituto della collazione, limitato al conferimento nella massa ereditaria delle donazioni non contenenti espressa dispensa, è incompatibile con la divisione con la quale il testatore abbia ritenuto effettuato, ai sensi dell'art. 734 c.c., la spartizione dei suoi beni (o di parte di essi), distribuendoli mediante l'assegnazione di singole e concrete quote (*divisio inter liberos*), evitando così la formazione della comunione ereditaria e, con essa, la necessità di dar luogo al relativo scioglimento, in funzione del quale soltanto si giustificerebbe il conferimento nella massa previsto dagli artt. 724 e 737 c.c.». V. anche Cass., 14 giugno 2013, n. 15026, cit.: «la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria». L'idea che la collazione presupponga l'esistenza di una comunione ereditaria tra i soggetti tenuti alla collazione, implica quindi che in caso di divisione integralmente fatta dal testatore non si può far luogo a collazione. Vale la pena di segnalare che A. CIATTI, *Op. ult. cit.*, 2241, pur aderendo all'idea che non può farsi luogo a collazione in caso di completa divisione del patrimonio fatta dal testatore, segnala l'erroneità del riferimento alla stessa disciplina sulla collazione. Dal momento che nel caso di specie non risulta che

In breve, già la funzione della collazione, per un verso, e la circostanza che si tratti di un istituto di matrice divisoria, per altro verso, inducono a considerare preferibile la soluzione che, nel concorso tra azione di riduzione e collazione, assegni priorità logica all'azione di riduzione. Ma, come si vedrà nel paragrafo seguente, vi sono ulteriori argomenti che orientano a favore di tale prospettiva.

8. Il principio della legittima in natura. La tutela dei legittimari, di là da ogni valutazione circa la condivisibilità e appropriatezza contemporanea dell'istituto³³, è disciplina di carattere generale, con

«alcuno dei fratelli avesse ricevuto dai genitori liberalità di alcun genere, aventi o non aventi carattere donativo, per le quali soltanto si sarebbe innescato il fenomeno collatizio». In dottrina, P. FORCHIELLI, *Collazione*, cit., 3; Id., *Rilevanza della collazione anche senza relictum*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, p. 238 ss.; V. FIGLIOLI, *La collazione nel caso di mancanza di «relictum»*, in *Foro pad.*, 1957, III, 17 ss.; A. BURDESE, *La divisione ereditaria*, cit. 328 ss.

Questa idea, per quanto largamente seguita in dottrina non convince, come ho cercato di argomentare in M. PALAZZO, *La collazione delle liberalità*, cit., 59 ss. Sembrano persuasive e difficilmente superabili, al riguardo, le considerazioni di L. MENGONI, *La divisione testamentaria*, Milano, 1950, 128 s., riprese anche in Id., *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 314 s., il quale non esclude che la collazione debba darsi anche nel caso in cui il testatore abbia diviso tra i suoi eredi tutto il suo patrimonio. «Se nella specie, il testatore ha diviso *tutti* i suoi beni, sicché niente del *relictum* cade in comunione fra i discendenti, il *donatum*, oggetto della collazione, andrà ad aumentare una massa ereditaria uguale a zero. Nulla di strano, perché anche lo zero è un addendo: vuol dire che, fra divisionari ascendenti, sorgerà una comunione ereditaria, quanto al solo *donatum*. Seguirà la divisione secondo le regole ordinarie, allorché il bene conferendo sia “presentato” in natura. Qualora, invece, la collazione avvenga per imputazione – nel qual caso il bene conferito ritorna automaticamente in titolarità del donatario, a titolo di apporzionamento *ex lege* – gli altri coeredi non possono corrispondentemente apporzionarsi mediante prelevamenti dal *relictum*, dato che, in ipotesi, questo è completamente assorbito dalla divisione, già operata dal testatore. Ciò significa che, in esito all'imputazione del bene donato, la porzione del discendente donatario eccede in valore la quota ereditaria spettantegli. Esclusa la possibilità di ripristinare l'uguaglianza proporzionale dei lotti mediante un supplemento di divisione per prelevamento, a norma dell'art. 725, non resta altra via che la divisione *per conguaglio*». Più di recente, in modo assai convincente, G. AMADIO, *Comunione e coeredità (Sul presupposto della collazione)*, in *Dir. priv.*, 1998, 279 ss., il quale movendo dalla distinzione tra comunione ereditaria, intesa come contitolarità dei diritti acquistati dai coeredi, e coeredità, intesa come concorso di più vocazioni ereditarie accettate dai destinatari che può dar luogo, a una comunione soltanto in via eventuale (es. caso regolato dall'art. 734 c.c.), ha chiarito che il presupposto della collazione è l'ultima e non la prima. Nello stesso senso V. BARBA, *La successione dei legittimari*, 399, nota 767.

33 Come ha notato V. BARBA, *I patti successorî e il divieto di disposizione della delazione*, Napoli, 2015, 225, «se, davvero, esiste un ostacolo alla pianificazione ereditaria, esso non dipende dall'impossibilità di disporre contrattualmente della delazione inerente la propria successione o il proprio succedere, ma dall'eccessiva rigidità della disciplina di tutela dei legittimari, la quale andrebbe ripensata, almeno in termini di significativa riduzione delle quote di patrimonio di riserva, mercé una diminuzione di esse almeno della metà, nonché mercé la previsione di una diseredazione del legittimario connessa alla violazione dei doveri di solidarietà nei confronti del *de cuius*, rimessa a una valutazione del caso concreto e senza una tipizzazione in una fattispecie specifica e circoscritta, la quale sarebbe incapace di cogliere le esigenze e gli interessi che essa dovrebbe soddisfare».

Istanze di riforma sono, sotto diversi profili, suggerite da G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 803 ss.; ID. *La riforma della successione necessaria. Lezioni di*

la quale il nostro legislatore intende riservare a taluni soggetti, particolarmente qualificati in ragione della loro posizione familiare, una quota di patrimonio e altri diritti.

Si tratta, dunque, di un istituto che ha la funzione di evitare che tali soggetti possano conseguire, a titolo di successione a causa di morte, beni per un valore inferiore rispetto a una certa quota di patrimonio. Tale istituto, in ragione della sua funzione distributivo-perequativa, deve operare a prescindere dalla divisione ereditaria e prima che i coeredi possano aver domandato la divisione. Sicché a rigore dovrebbe ipotizzarsi che in caso di lesione di un legittimario, nel presupposto che non vi siano disposizioni testamentarie da ridurre, costui prima di chiedere la collazione debba agire in riduzione nei confronti dell'ultima donazione.

Inoltre, non sarebbe da escludere che il legittimario potrebbe aver interesse ad agire con l'azione di riduzione, piuttosto che domandare la collazione, anche nel caso in cui l'ultima donazione compiuta dal *de cuius* fosse proprio quella disposta a vantaggio dell'altro legittimario. In tale caso, sebbene il legittimario finisca con l'intaccare il medesimo atto dispositivo sia con la collazione, sia con l'azione di riduzione, non v'è dubbio che i due strumenti attribuiscono all'agente prerogative ben diverse. Infatti, nel caso in cui il legittimario si limitasse a domandare la collazione, non v'è dubbio che il donatario avrebbe il potere di scegliere se trattenere il donato e liquidare l'altro legittimario con danaro, oppure conferire il bene in natura. Diversamente, nel caso in cui il legittimario aggredisse quella donazione con l'azione di riduzione, fermi i limiti della indivisibilità del bene immobile³⁴ (artt. 560, comma 2 e 3, e 562 c.c.), egli avrebbe diritto di conseguire il bene in natura e, comunque, il diritto a conseguire una certa quota di patrimonio caratterizzata non solo in via quantitativa, ma anche qualitativa (cfr. artt. 560, comma 1, 561, 563, 718, 727 c.c.).

Per meglio comprendere quanto appena riportato, valga il seguente esempio³⁵. Augusto muore lasciando dietro di sé tre figli, Cornelio, Demetrio, Ennio, e un patrimonio di 30 senza debiti; in vita aveva effettuato due donazioni, entrambi aventi ad oggetto un immobile, del valore di 75 ciascuno, la prima in favore di Cornelio e la seconda in favore di Demetrio. All'apertura della successione, operando la riunione fittizia ex art. 556 c.c., l'asse ereditario composto da relictum + donatum è pari a $(30 + 75 + 75) = 180$; la legittima dei figli, ai sensi dell'art. 537, comma 2, c.c., è di $\frac{2}{3}$ di tale valore, cioè 120, 40 ciascuno, 60 è la disponibile, la quota ereditaria da ciascuno di essi conseguita ex lege ai sensi dell'art. 566 c.c. è di 10 ($\frac{1}{3}$ del relictum senza il donatum) mentre quella ad ognuno di loro spettante ad esito della collazione, che non distingue tra legittima e disponibile, sarebbe di 60.

diritto civile, Torino, 2018, 327; S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria*, ivi, 816 ss.; F. PADOVINI, *Fenomeno successorio e strumenti di programmazione patrimoniale alternativi al testamento*, in *Riv. not.*, 2008, 1007 ss.; G. AMENTA, *La successione necessaria: essere o non essere?*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, 605 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 540 ss.; A. FUSARO, *L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei recenti interventi legislativi francesi e italiani*, in *Contr. impr. Europa*, 2009, 427 ss.; Id., *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, in *Giust. civ.*, 2014, 509 ss.; M. PARADISO, *Sulla progettata abrogazione della successione necessaria*, in Pagliantini, Quadri, Sinesio (a cura di), *Scritti in onore di Marco Comporti*, III, Milano, 2008, 2055 ss.; E. BILOTTI, *Fondamento costituzionale della tutela dei legittimari e prospettive di riforma*, in *Nuovo dir. civ.*, 1/2019, 57 ss.

³⁴ V. anche quanto osservato nella nota 18, per le altre ipotesi nelle quali il bene in natura non può essere recuperato dal legittimario

³⁵ Tolto, con alcuni adattamenti, da L. COLLURA, *Concorso tra azione di riduzione e collazione in caso di donazione lesiva della legittima*, in *Famila*, 17 dicembre 2020, leggibile in www.rivistafamila.it

Presupponendo che tutti e tre i fratelli accettino l'eredità, aderendo alla tesi della giurisprudenza tradizionale, che attribuisce priorità logica alla collazione, Cornelio e Demetrio dovranno conferire nella massa le donazioni ricevute dal padre ed Ennio potrà così vedere pienamente soddisfatta la sua quota legittima, partecipando alla divisione. Tuttavia, laddove i donatari optassero per la collazione per imputazione ex art. 746 c.c., i medesimi potrebbero imputare l'intero valore degli immobili loro donati alla propria quota ereditaria e dovrebbero pagare al fratello Ennio una somma di denaro volta a reintegrarne le ragioni ereditarie (pari a $75 - 60 = 15$ ciascuno), senza che Ennio possa mai però vantare alcun diritto sugli immobili loro donati.

Se invece, aderendo alla tesi più recente che attribuisce priorità logica alla azione di riduzione rispetto alla collazione, Ennio potrà anzitutto aggredire la donazione effettuata in favore di Demetrio (che presupponiamo essere la più recente) e reintegrare la propria legittima (nella specie, riducendo la donazione per 30), ottenendo una quota dell'immobile donato a Demetrio. Ad esito di ciò, i tre coeredi avranno ottenuto: Cornelio 75, Demetrio 45, Ennio 30 e di altrettanti 30 sarà composto il *relictum*. Atteso che le loro quote ereditarie sono di $1/3$ ciascuno, i medesimi dovranno conseguire 60 cadauno, per cui Cornelio potrà decidere tra:

a) conferire nell'asse l'intero immobile (collazione in natura), aumentandolo a 105 e dividendolo poi con i fratelli, ottenendo lui 60, Secondo 15 e Terzo 30; b) imputare alla propria quota l'intero valore dell'immobile (collazione per imputazione), permettendo ai fratelli di effettuare sull'asse dei prelevamenti pari a 15 ciascuno e pagando lui stesso a Ennio una somma di denaro pari a 15 per reintegrarne totalmente la quota ereditaria.

La differenza tra questa situazione e quella prima descritta è evidente: mentre nel primo caso Ennio consegue una quota ereditaria – e, soprattutto, una legittima – che per 50 è composta da denaro non ereditario (proveniente dal patrimonio dei fratelli), nel secondo caso egli conseguirà denaro non ereditario per un valore non superiore a 15 e vedrà la sua legittima composta in ogni caso interamente da beni ereditari, così pienamente ossequiando il principio della legittima in natura.

Ancora, non può trascurarsi, a vantaggio della tesi qui sostenuta, che se si assegnasse priorità logica alla collazione, si finirebbe non soltanto con l'alterare, surrettiziamente, l'ordine di riduzione delle donazioni, profilando una soluzione palesemente contraria a quella prescritta nell'art. 559 c.c., ma, soprattutto, si offrirebbe al testatore, d'intesa con un legittimario, il potere di individuare, a discapito delle ultime, le donazioni da far gravare sulla disponibile e quelle da far venire meno. In altri termini, soltanto assegnando priorità logica all'azione di riduzione è possibile rispettare il principio secondo il quale, in presenza di una pluralità di atti di disposizione, debba considerarsi lesivo dei diritti riservati ai legittimari quello compiuto per ultimo e, solo quando la riduzione di questo sia interamente compiuta, risalire a quello più recente e, così, fino a quello più antico³⁶.

Infine, non è di poco conto neppure il rilievo che la collazione è un istituto divisorio e che la divisione ereditaria presuppone non solo chiaramente individuata la misura della quota nella quale ciascuno è erede, ma anche il complesso dei beni che debbono considerarsi facenti parte della massa ereditaria³⁷. Sotto tale profilo, prima che sia accertata la natura simulata di eventuali atti di disposizione compiuti dal *de cuius*, prima che si sia accertata l'eventuale nullità di taluni atti di

36 V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit. 407.

37 V. BARBA, *La successione dei legittimari*, cit. 408.

disposizione compiuti dal *de cuius* e prima, infine, che siano state individuate le disposizioni testamentarie o le donazioni che debbono, nell'ordine segnato dal Codice civile, essere ridotte, di modo che il bene ritorni nella massa *dividenda*, ogni processo di divisione non può essere compiutamente svolto e concluso. Poichè potrebbe, eventualmente, o procedersi allo scioglimento della comunione limitatamente a un solo cespite ereditario, per soddisfare un qualche interesse di uno o più eredi, oppure uno stralcio divisionale che, comunque, non determina la cessazione dello stato di comunione ereditaria.

9. Considerazioni riepilogative e conclusive. Sulla base delle precedenti argomentazioni, sembrerebbe di poter affermare che nel rapporto tra collazione e azione di riduzione debba assegnarsi priorità logica all'ultima, nella consapevolezza che a ragionare diversamente si finirebbe per assegnare a un istituto di matrice divisoria, che ha la funzione di mantenere inalterata la proporzione tra le quote ereditarie di taluni eredi, una funzione di perequazione distributiva, ossia una funzione molto distante e radicalmente diversa da quella sua propria, non perché attraverso la collazione non si possa realizzare, in concreto, un tale risultato, ma perché esso può e dovrebbe, eventualmente, essere soltanto una conseguenza mediata e riflessa dell'effetto proprio della collazione, mentre non dovrebbe mai diventare un effetto immediato e diretto. Non si deve, cioè, a meno di non configurare gli estremi di un abuso di diritto o di un comportamento contrario a buona fede, ricorrere a uno strumento tecnico (collazione) allo scopo di conseguire un vantaggio (maggiore apporzionamento) diverso da quello tipico (proporzione tra le quote), ossia per realizzare un risultato e una funzione che l'ordinamento assegna e demanda ad altro strumento (azione di riduzione).

Ogni qual volta si volesse realizzare con la collazione non già il suo effetto proprio, bensì quello dell'azione di riduzione, è evidente che il primo istituto, che ha una funzione sostanziale ben diversa, incrina, inevitabilmente, i criteri a fondamento della riduzione, realizzando un risultato contrario agli stessi principi che dominano la tutela dei legittimari e, primo tra tutti, quello secondo cui deve ipotizzarsi che in caso di lesione dei diritti dei legittimari, essa dipenda dall'ultimo degli atti di disposizione compiuto dal *de cuius*, e, dunque, dapprima il testamento, e poi le liberalità, cominciando dall'ultima e risalendo alle più antiche.

La contrarietà ai principi che dominano la materia, nonché l'esigenza del rispetto delle funzioni, indipendentemente dalle strutture, suggerisce di reputare corretta la soluzione che assegna priorità logica all'azione di riduzione, con la conseguenza che negli esempi che abbiamo proposto i legittimari lesi debbono domandare la riduzione della donazione più recente disposta a favore dell'estraneo. Una volta acquisita al *relictum* quella donazione, costoro dovranno dividere il *relictum*, al quale dovranno aggiungere, in assenza di una dispensa dalla collazione, anche la donazione fatta al legittimario.

Alla luce della considerazione che riconoscere priorità logica e cronologica alla azione di riduzione rispetto alla collazione permette senza dubbio un maggior rispetto del principio della legittima in natura e consente di evitare comportamenti "elusivi", benché legittimi, da parte dei soggetti tenuti agli obblighi collativi, è opinione di chi scrive che tale soluzione, secondo l'orientamento adottato dalla Cassazione nel 2015 e ribadito nella motivazione della sentenza in commento sia pienamente condivisibile e coerente con il principio di diritto enunciato, secondo il quale: «quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta

dall'azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravvanzi l'ammontare della porzione indisponibile della massa».

La vicenda ermeneutica esaminata in queste note parrebbe confermare che il diritto è una scienza pratica, volta a risolvere questioni controverse attraverso l'interpretazione/applicazione di norme. Conseguentemente, l'interpretazione costituisce l'essenza profonda della giuridicità e, al tempo stesso, il mezzo attraverso il quale il diritto tende a realizzare la sua funzione ordinante. La prassi si pone, dunque, come fucina inesauribile della dinamica giuridica e la funzione del giurista, non si esaurisce nel compito di testimonianza della (pretesa) certezza del diritto, ma nel perseguire anche quello di orientamento e di contributo all'edificazione dell'ordinamento.